

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 30 ottobre 2025

Oggetto: Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI (CAC) sulle etichette (mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l'anno 2026 e ulteriori novità. Delibera Cda Conai del 22 ottobre 2025.

Gentilissimi Consorziati e Associazioni di riferimento,

la presente per informarVi di alcune importanti novità che riguardano le dichiarazioni sulle etichette nei diversi materiali.

CONAI ha avviato già a ottobre 2024 un processo di revisione della **procedura semplificata** che ricordiamo essere **alternativa a quella ordinaria**¹ e che consente ai produttori/commercianti di etichette in alluminio, in carta e/o in plastica di dichiarare - con periodicità annuale, entro il 31 marzo dello stesso anno di riferimento - <u>un CAC forfettario per</u> fasce di fatturato.

Per la revisione della procedura semplificata abbiamo effettuato specifici approfondimenti anche mediante il supporto di alcune associazioni di riferimento rappresentative di aziende operanti nel settore delle etichette autoadesive. All'esito di tali approfondimenti, sono state introdotte - già a partire dall'anno 2025² - alcune importanti novità riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- contributi forfettari per fascia di fatturato che tengono conto, tra l'altro, del contributo ambientale medio unitario annuo di ciascun materiale di interesse (alluminio, carta e plastica);
- valori dei contributi forfettari distinti per singolo materiale di cui sono composte le etichette cedute (non più per "materiale prevalente");
- in caso di adozione della procedura semplificata in questione, invio al CONAI di uno o più moduli 6.14, in base al materiale (alluminio, carta o plastica) di cui sono composte le etichette:
- per l'anno 2025, riduzione dell'85% dei valori dei contributi forfettari per le etichette in plastica.

Gli approfondimenti ed il confronto sono poi proseguiti anche nel 2025, mediante - tra l'altro - l'avvio di una nuova rilevazione statistica presso un campione di aziende dichiaranti CAC per etichette in plastica (mediante procedure ordinaria o semplificata) cedute nel 2024, con l'obiettivo di acquisire nuove informazioni/dati utili sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.



-

¹ Applicazione in fattura del Contributo ambientale CONAI in base al peso delle etichette e conseguente dichiarazione mediante mod. 6.1 Imballaggi Vuoti.

² Per maggiori dettagli, vedasi le Circolari CONAI del <u>25.06.2025</u> e del <u>24.02.2025</u>.



Alla luce degli ulteriori elementi acquisiti e valutati dal competente gruppo di lavoro consortile nonché delle proposte pervenute da alcune associazioni di categoria, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, lo scorso 22 ottobre, ha approvato la riduzione dei valori del contributo forfettario per le etichette in plastica per l'anno 2026, tale da mantenerli in linea con quelli in vigore per il 2025.

Lo stesso Consiglio ha inoltre approvato le seguenti ulteriori novità:

- inclusione dei contributi unitari previsti per gli imballaggi in plastica di fascia B1.1 e B1.2 ai fini del calcolo del contributo ambientale medio unitario annuo plastica³;
- a partire dall'anno 2026, i valori dei contributi forfettari per le etichette in alluminio, in carta e in plastica verranno mantenuti invariati per l'intero anno di competenza, anche nell'ipotesi in cui i valori di contributo unitari (per uno o più dei tre materiali) dovessero variare in corso d'anno ⁴;
- dall'anno 2027 non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei valori di contributo forfettario per le etichette.

Valori del CAC forfettario sulle etichette (mod. 6.14) per il 2026, distintamente per materiale.

Fasce di fatturato ANNUO	CAC forfettario per le etichette in ALLUMINIO	CAC forfettario per le etichette in CARTA	CAC forfettario per le etichette in PLASTICA
(€)	(€)	(€)	(€) *
<= 100.000	21	79	180
100.001 - 250.000	74	276	630
250.001 - 500.000	158	591	1.350
500.001 - 1.000.000	315	1.181	2.701
1.000.001 - 1.500.000	525	1.969	4.501
1.500.001 - 2.000.000	735	2.756	6.301
> 2.000.000	735 + (0,042% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)	2.756 + (0,158% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)	6.301 + (0,360% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

(*) Nota bene: i valori dei contributi forfettari per le etichette in plastica riportati nella tabella sono stati <u>ridotti dell'80%</u> per il solo anno 2026, in applicazione di un "principio di gradualità", per consentire che gli stessi risultino in linea con quelli in vigore per l'anno 2025.

Vi ricordiamo che il termine di presentazione della dichiarazione del CAC mediante procedura semplificata (mod. 6.14) torna ad essere il 31 marzo dello stesso anno di competenza della dichiarazione⁵.

I moduli 6.14 per i materiali alluminio, carta e plastica con i valori in vigore per l'anno 2026 saranno disponibili, nel portale *Dichiarazioni Online*, in tempo utile per la loro presentazione.

⁵ Pertanto, il mod. 6.14 per l'anno 2026 andrà presentato entro il 31 marzo 2026. Per il solo anno 2025 tale termine era stato prorogato al 31.08.2025.



³ È opportuno precisare che a seguito dell'introduzione di tale novità il **contributo ambientale medio unitario** annuo (plastica) risulta inferiore del 19% rispetto a quello del 2025.

⁴ In tal caso, le variazioni intervenute in corso d'anno saranno prese in considerazione per il calcolo dei valori dei contributi forfettari dell'anno successivo.



Nulla cambia rispetto **alle diciture da apporre in fattura** in caso di adozione della procedura semplificata in questione. In particolare, nelle fatture di "*prima cessione*" delle etichette, il consorziato, che si avvale di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura "*Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette*".

Nel caso in cui il consorziato intendesse non esercitare la rivalsa sui propri clienti, in fattura può essere indicato "Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette".

Con l'occasione, desideriamo ricordarVi altresì che ai fini della dichiarazione del CAC, non si deve tener conto di:

- cessioni di etichette a clienti esteri e/o a clienti nazionali aderenti ad altri sistemi autonomi;
- etichette **non rientranti nella classificazione di imballaggio** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le etichette di identificazione a radiofrequenza RFID).


Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Alla luce delle numerose novità introdotte:

- Vi chiediamo di farvi parte attiva nella divulgazione delle stesse, con invito a inoltrare la presente circolare a tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli utilizzatori di etichette, i quali in base alla normativa vigente, conformemente al principio "chi inquina paga" sono corresponsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- CONAI ha intenzione di organizzare a breve un incontro riservato a tutti i soggetti interessati (produttori, commercianti e utilizzatori di etichette), nel cui ambito saranno approfonditi gli aspetti salienti delle due procedure (ordinaria e semplificata) in vigore per l'anno 2026 nonché illustrati i possibili scenari per il 2027.

Per eventuali approfondimenti, Vi invitiamo a contattare il Numero Verde 800337799 o a scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti



Direttore Generale

